

## PUBBLICATO IL SEDICESIMO EMENDAMENTO RELATIVO AL REGOLAMENTO (UE) 10/2011

Il REGOLAMENTO (UE) 2023/1442 della Commissione dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze, è stato emanato dall'Unione Europea il 12 luglio 2023.

L'emendamento emanato dall'Unione Europea il 12 luglio 2023, prevede modifiche rilevanti, come:

- Materiali e oggetti in plastica fabbricati con acido salicilico (N. sostanza MCA 121) o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate (N. 96), possono continuare ad essere immessi sul mercato a partire dal 1° Febbraio 2025, purché soddisfino determinate condizioni relative anche al regolamento (CE) n.1935/2004 e solo sotto validazione dell'Autorità Europea. Queste sostanze sono state rimosse dall'allegato I del regolamento (UE) n.10/2011.
- All'allegato I sono state aggiunte cinque voci nuove come sostanza MCA n.1078 e 1080, 1081, 1082, 1083
- Punti rilevanti riguardano le cinque sostanze del gruppo noto come "ftalati" (DBP Estere dibutilico dell'acido ftalico, BBP Estere butilico benzilico dell'acido ftalico, DEHP Estere di acido ftalico, DINP Acido ftalico, DIDP Ftalato di diisobutile):
  - Vengono sostituite tre voci nella restrizione di gruppo delle sostanze, come la restrizione del gruppo n.32, in cui il DIBP non è presente nell'elenco dell'allegato I del regolamento n.10/2011 come additivo per materiali al contatto con alimenti di materia plastica, ma può essere presente in quantità minori o come coadiuvante tecnologico di lavorazione in fase di processo.
  - Vengono inserite tre voci nelle restrizioni di gruppo delle sostanze, compresa quella del gruppo n.36.

Di seguito una tabella esemplificativa delle modifiche entreranno in vigore il 1° agosto 2023:

Sostanza (n. MCA)	Regolamento (UE) 2023/1442 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011	Allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011
DBP (157)	0,12 mg/kg (limite di migrazione specifica, LMS) Restrizione totale gruppo LMS n. = 32 e 36	0,3 mg/kg (limite di migrazione specifica, LMS) Totale restrizione gruppo SML n. = 32
BBP (159)	6,0 mg/kg (LMS) Restrizione totale gruppo LMS n. = 32 e 36	30,0 mg/kg (LMS) Totale restrizione gruppo SML n. = 32
DEHP (283)	0,6 mg/kg (LMS) Restrizione totale gruppo LMS n. = 32 e 36	1,5 mg/kg (LMS) Totale restrizione gruppo SML n. = 32
DINP (728)	Da non utilizzare in combinazione con le sostanze MCA 157, 159, 283 o 1085 LMS totale = 1,8 mg/kg (somma di DINP e DIDP, restrizione di gruppo n. 26)	LMS totale = 9 mg/kg (somma di DINP e DIDP, restrizione di gruppo n.26)

Food Contact Center in sinergia con Food Contact Services, vi per quanto concerne test di materiali a contatto alimentare e consulenza relativa alla conformità dei materiali e alla revisione di tutta la documentazione.

Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo lieti di testare i vostri prodotti assicurandovi un servizio di qualità.

